

---

Riconoscimento titolo insegnante di sostegno Spagna-Italia: la CGUE fissa i paletti sulle qualifiche non ufficiali

## *Stop al Riconoscimento Automatico per i Titoli Non Ufficiali: La Sentenza Chiave che Riscrive le Regole per i Docenti di Sostegno*

Una recente e fondamentale sentenza della **Corte di Giustizia Europea (CGUE)** chiarisce i limiti del **riconoscimento titolo insegnante di sostegno Spagna Italia** e, piÃ¹ in generale, delle qualifiche professionali tra Stati membri dellâ€™Unione. La Corte ha stabilito che gli Stati ospitanti, come lâ€™Italia, **non sono obbligati** a riconoscere titoli di formazione acquisiti allâ€™estero, come il controverso **corso specializzazione CEU Valencia**, se questi non sono ufficialmente riconosciuti e abilitanti nello Stato membro dâ€™origine.

### **Titoli spagnoli e la professione di insegnante di sostegno in Italia**

La questione nasce dai ricorsi presentati da due cittadine italiane che avevano conseguito in Spagna, presso lâ€™Universidad Cardenal Herrera â€“ CEU di Valencia, il titolo di **Curso superior de EspecializaciÃ³n en atenciÃ³n a las necesidades especÃ­ficas de apoyo educativo** e ne chiedevano il riconoscimento in Italia per esercitare la professione regolamentata di **insegnante di sostegno**.

Il Ministero italiano ha rigettato le domande, in quanto le autoritÃ  spagnole avevano confermato che il titolo in questione era solo un **titolo proprio dellâ€™universitÃ** (un titolo non ufficiale) e **non abilitava** allâ€™esercizio della professione regolamentata in Spagna.

### **Cosa stabilisce la CGUE sullâ€™articolo 13 e la fiducia reciproca**

Il punto cruciale della Sentenza ruota attorno allâ€™interpretazione della **Direttiva 2005/36/CE** sul **riconoscimento delle qualifiche professionali** e, in assenza di applicabilitÃ  di questâ€™ultima, ai principi di **libera circolazione** sanciti dagli articoli 45 e 49 del TFUE.

1. **esclusione della Direttiva 2005/36/CE:** la Corte ha preliminarmente rilevato che la Direttiva non si applica, poiché la persona che chiede il riconoscimento **non è in possesso di un titolo che la qualifichi per esercitare la professione nello Stato membro d'origine**
2. **limite alla libera circolazione:** esaminando la questione sotto l'ombrello della libera circolazione docenti, la CGUE ha stabilito che la **fiducia reciproca** tra Stati è un pilastro del sistema di riconoscimento non può essere invocata quando un titolo:
  - è stato rilasciato da un istituto privato **non autorizzato** a rilasciare titoli attestanti qualifiche professionali.
  - **non è legalmente riconosciuto** dallo Stato d'origine.

Gli articoli 45 e 49 TFUE devono essere interpretati nel senso che essi **non impongono** allo Stato membro ospitante un obbligo di prendere in considerazione un titolo di formazione ottenuto in un altro Stato membro che non sia legalmente riconosciuto da tale Stato e sia privo di qualsiasi carattere ufficiale in detto Stato.

In sostanza, i principi del **diritto UE qualifiche professionali** non possono imporre all'Italia di attribuire a un titolo spagnolo un valore superiore a quello che ha nella stessa Spagna.

## Implicazioni per i docenti: verificare il carattere ufficiale

Questa sentenza è un monito fondamentale per tutti i professionisti e, in particolare, per i docenti italiani che intraprendono percorsi di specializzazione all'estero, specie per il **riconoscimento titolo insegnante di sostegno Spagna Italia**.

Prima di iscriversi a un corso, è imperativo verificare che il titolo che si intende conseguire:

- sia un **titolo ufficiale** e non un semplice titolo proprio dell'università.

- **abiliti effettivamente** all'esercizio della professione regolamentata nello Stato membro d'origine.

Sebbene l'Italia resti libera di valutare il contenuto di tali titoli nell'ambito della procedura comparativa (come previsto dalla giurisprudenza in situazioni extra-direttiva), la Sentenza chiarisce che **non esiste un obbligo automatico** di considerazione per i titoli non ufficiali.

*Giurispedia.it*